



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto n. 173 - 2020

Oggetto: Regolamento per i corsi di Laurea Magistrale, i corsi di Master e altre attività formative della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia

Publicato all'Albo in data 1 dicembre 2020

IL RETTORE

- **VISTA** la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- **VISTO** lo Statuto della Scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 febbraio 2018;
- **VISTA** la delibera del 18 novembre 2020 con la quale il Senato Accademico ha approvato il Regolamento in oggetto;
- **VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 novembre 2020;
- **ATTESA** la necessità di procedere all'emanazione del Regolamento in oggetto;

DECRETA

È emanato il Regolamento per i corsi di Laurea Magistrale, i corsi di Master e altre attività formative della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, così come da allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto

Pavia, 1 dicembre 2020

IL RETTORE

Prof. Riccardo Pietrabissa



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

**REGOLAMENTO PER I CORSI DI LAUREA MAGISTRALE, I CORSI DI
MASTER E ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA
UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS DI PAVIA**



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Sommario

Art. 1 Ambito di applicazione e finalità.....	4
Art. 2 Valutazione delle attività.....	4
2. TITOLO II Laurea Magistrale in convenzione.....	4
Art. 3 Attivazione e Disattivazione del corso.....	4
Art. 4 Rilascio del titolo congiunto.....	5
Art. 5 Lingua.....	5
Art. 6 Regolamento dei singoli corsi	5
3. TITOLO III Corsi di Master	6
Art. 7 Attivazione e rinnovo del corso.....	6
Art. 8 Convenzioni	6
Art. 9 Organi del corso	7
Art. 10 Ammissione e iscrizione	7
Art. 11 Organizzazione	7
Art. 12 Crediti riconoscibili.....	8
Art. 13 Rilascio del titolo.....	8
Art. 14 Disciplinare del corso di Master	8
4. TITOLO III Altre attività formative	9
Art. 15 Attivazioni altri corsi.....	9
Art. 16 Corsi formativi integrativi.....	9
Art. 17 Seasonal School	9
Art. 18 Corsi di alta formazione e formazione permanente	9
5. TITOLO IV Disposizioni conclusive.....	10
Art. 19 Entrata in vigore e rinvio.....	10



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Art. 1 Ambito di applicazione e finalità

1. La Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia (di seguito “Scuola”), ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, può istituire e attivare:
 - a. Corsi di Laurea magistrale in convenzione con almeno una istituzione universitaria italiana o straniera;
 - b. Master universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con una o più istituzioni universitarie italiane o straniere;
 - c. altri corsi di alta formazione, di formazione permanente, corsi brevi e seminari, anche in collaborazione con una o più istituzioni universitarie italiane o straniere e/o altri soggetti pubblici o privati.
2. Il presente regolamento, come previsto dagli artt. 43 e 44 dello Statuto, disciplina gli aspetti generali dell’organizzazione della didattica e il funzionamento delle attività formative di cui al comma 1 attivate dalla Scuola.

Art. 2 Valutazione delle attività

1. La Scuola procede alla valutazione delle attività formative di cui all’articolo precedente attraverso i processi di Assicurazione della Qualità
2. In caso di attività formative istituite in convenzione e con sede amministrativa presso altro soggetto, la Scuola ogni anno procede ad acquisire i risultati delle rilevazioni delle opinioni degli studenti.

TITOLO I

Laurea Magistrale in convenzione

Art. 3 Attivazione e Disattivazione del corso

1. I corsi di Laurea Magistrale sono istituiti, ai sensi dell’art. 43 dello Statuto e nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal D.M. 270 del 2004 e dai correlati provvedimenti ministeriali, mediante la stipula di apposite convenzioni sottoscritte con almeno una istituzione universitaria italiana o straniera.
2. La proposta di istituzione, corredata dalla convenzione di cui al comma 4, è presentata dal Consiglio di Classe di afferenza al Senato Accademico che valuta e delibera l’attivazione sentito il Nucleo di Valutazione e il Consiglio di amministrazione federato per quanto di sua competenza.
3. La proposta deve contenere:
 - a. la denominazione del corso e la classe di appartenenza;
 - b. gli obiettivi formativi specifici;
 - c. il profilo professionale e/o di competenze alla cui formazione il corso è finalizzato;
 - d. le prospettive di sbocchi professionali;
 - e. i criteri e le modalità di accesso al corso nonché i tempi ed i modi della programmazione, del coordinamento e della verifica dei risultati delle attività formative;
 - f. gli eventuali corsi con obiettivi formativi simili presenti nel sistema universitario;
 - g. le procedure di svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto e le modalità per il conseguimento ed il rilascio del titolo congiunto;
 - h. le dimensioni della domanda studentesca potenziale generata dai laureati della Scuola e dal sistema universitario nazionale;



- i. le competenze di docenza necessarie, distinguendo tra quelle disponibili presso la Scuola e quelle disponibili presso l'Ateneo convenzionato specificando le procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai docenti;
 - j. le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie, distinguendo tra quelle disponibili presso la Scuola e quelle disponibili presso l'Ateneo convenzionato;
 - k. l'analisi dei costi diretti e indiretti e dei proventi attesi.
4. La convenzione fra la Scuola e l'altra Università deve contenere i seguenti elementi:
- a. denominazione del corso di laurea e classe di lauree magistrali di riferimento;
 - b. caratteristiche del corso di laurea magistrale;
 - c. le risorse messe a disposizione dalle istituzioni convenzionate, incluso il contributo dei docenti della Scuola alle attività didattiche;
 - d. la ripartizione delle risorse economiche, anche in prospettiva pluriennale;
 - e. la sede amministrativa e quelle didattiche;
 - f. gli eventuali organi istituiti dalla convenzione;
 - g. la durata ed il regime di rinnovo.

Art. 4 Rilascio del titolo congiunto

1. Ai sensi della normativa vigente e dell'art 46 dello Statuto, la Scuola può rilasciare il titolo di laurea magistrale congiunta con almeno una istituzione universitaria italiana o straniera agli studenti che abbiano compiuto il relativo corso di studi.
2. La Scuola, mediante apposite convenzioni, nel rispetto della normativa vigente, concorda le modalità organizzative e le procedure amministrative riguardanti il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi crediti, al fine del conferimento di un unico titolo di studio avente il medesimo valore per la Scuola e le altre istituzioni.
3. Il titolo viene conferito congiuntamente dalla Scuola e dalle istituzioni convenzionate e rilasciato in nome della legge dai rispettivi vertici accademici.

Art. 5 Lingua

1. L'attività didattica è tenuta in lingua italiana o inglese.
2. Il Regolamento didattico prevede che, di norma, i documenti relativi al corso di laurea magistrale e le comunicazioni siano messi a disposizione degli studenti anche in lingua inglese.

Art. 6 Regolamento dei singoli corsi

1. Tutti gli aspetti non direttamente disciplinati dalla convenzione, sono disciplinati dal regolamento del singolo corso di laurea, in conformità alle disposizioni del presente regolamento.
2. Il regolamento del singolo corso di laurea è allegato alla convenzione istitutiva del corso e disciplina, tra l'altro, i requisiti e le modalità di accesso al corso di laurea, l'articolazione degli insegnamenti, il funzionamento dell'organo di coordinamento didattico, le modalità di sostenimento degli esami e della prova finale.



TITOLO II Corsi di Master

Art. 7 Attivazione e rinnovo del corso

1. La Scuola attiva Corsi di Master di primo e di secondo livello ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, di durata non inferiore a dodici mesi e prevedono attività formative di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire.
2. La proposta di istituzione, corredata dall'eventuale convenzione di cui all'art. 8, o di rinnovo è presentata dal Consiglio di Classe di afferenza al Senato Accademico che valuta e delibera l'attivazione sentito il Consiglio di amministrazione federato per quanto di sua competenza.
3. La proposta, corredata dall'eventuale convenzione di cui all'articolo successivo, deve indicare:
 - a. le tematiche scientifiche;
 - b. il progetto formativo, con analisi dei settori occupazionali di riferimento e degli obiettivi;
 - c. le prospettive di evoluzione pluriennale;
 - d. l'ordinamento didattico del corso, con i programmi di studio e la loro articolazione in crediti;
 - e. i requisiti di ammissione;
 - f. l'indicazione dei componenti del Comitato di indirizzo, in cui deve essere presente almeno un docente dell'Istituto;
 - g. le strutture pubbliche e private convenzionate presso le quali gli allievi svolgeranno la loro attività formativa;
 - h. una presentazione degli eventuali soggetti esterni coinvolti, che si impegnano a sostenere l'iniziativa e le relative modalità di intervento;
 - i. un prospetto delle soluzioni relative alle esigenze logistico/organizzative;
 - j. un prospetto delle spese e la relativa copertura finanziaria.
4. Il Rettore decreta l'istituzione ovvero il rinnovo dei Corsi di Master con la conseguente attivazione ed emette il bando relativo alle prove di ammissione indicando:
 - a. la denominazione, la durata, la sede del corso;
 - b. il numero complessivo dei posti messi a concorso;
 - c. i requisiti specifici richiesti per l'ammissione al corso;
 - d. i termini e le modalità di iscrizione;
 - e. l'importo della quota di iscrizione e il numero e l'ammontare delle eventuali borse di studio;
 - f. i tempi e le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
 - g. le date di inizio e fine corso.

Art. 8 Convenzioni

1. I Corsi di Master possono essere attivati dalla Scuola anche in collaborazione con altre una o più istituzioni universitarie italiane o straniere.
2. La convenzione, allegata alla proposta di istituzione del corso, deve contenere:
 - a. denominazione del corso di master;
 - b. caratteristiche del corso di master;
 - c. le risorse messe a disposizione dalle istituzioni convenzionate, incluso il contributo dei docenti della Scuola alle attività didattiche;
 - d. la ripartizione delle risorse economiche, anche in prospettiva pluriennale;
 - e. la sede amministrativa e quelle didattiche;
 - f. gli eventuali organi istituiti dalla convenzione;
 - g. la durata ed il regime di rinnovazione.



Art. 9 Organi del corso

1. Sono organi del corso di Master il Comitato di indirizzo e il Responsabile de corso.
2. Il Comitato di Indirizzo promuove, indirizza, coordina ed organizza le attività del Corso di Master.
3. Il Comitato di Indirizzo è composto da professori, ricercatori, dirigenti e professionisti, italiani e stranieri, attivi nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza, si compone di almeno cinque membri e deve contenere una rappresentanza degli Enti sostenitori esterni, ove presenti.
4. I componenti del Comitato di Indirizzo sono designati dal Consiglio di Classe di afferenza del corso; nel caso in cui il Corso di Master è collegato ad un Corso di Dottorato, il Comitato di indirizzo coincide con il Collegio dei docenti del Dottorato.
5. Il Responsabile del corso è designato tra i docenti della Scuola contestualmente alla proposta di attivazione. Quando il corso di Master è collegato ad un corso di dottorato il Responsabile coincide con il Coordinatore del corso di dottorato.
6. Il Responsabile del corso:
 - a. rappresenta il Corso di Master nell'ambito del Consiglio di Classe;
 - b. convoca e presiede il Comitato di Indirizzo;
 - c. assicura l'organizzazione ed il funzionamento complessivo del corso e dei percorsi formativi previsti;
 - d. assicura il monitoraggio delle attività formative, per consentire il conseguimento degli obiettivi formativi prefissati;
 - e. assicura il costante e puntuale flusso di informazioni nei confronti degli Organi della Scuola.
7. A conclusione del corso, il Responsabile del corso è tenuto a redigere una relazione sull'attività svolta da trasmettere al Preside della Classe di afferenza.
8. Nel caso si debba procedere alla sostituzione del Responsabile del corso, il Comitato di indirizzo presenta proposta motiva al Consiglio di Classe che delibera in merito.

Art. 10 Ammissione e iscrizione

1. Possono accedere ai Corsi di Master di primo livello coloro che siano in possesso di laurea triennale o titolo accademico equipollente.
2. Possono accedere a Corsi di Master di secondo livello coloro che siano in possesso di laurea magistrale o titolo accademico equipollente.
3. Può essere consentita l'iscrizione "con riserva" agli studenti che si diplomano entro la data di inizio dell'anno accademico.
4. Il numero degli allievi ammessi è fissato dal Senato accademico, sulla base delle esigenze e disponibilità specifiche di ogni corso, coerentemente con quanto previsto in sede di proposta

Art. 11 Organizzazione

1. I percorsi formativi dei Corsi di Master di primo e di secondo livello possono prevedere le seguenti attività:
 - a. corsi specialistici;
 - b. esperienze professionalizzanti;
 - c. attività di ricerca;
 - d. corsi brevi e cicli di conferenze;
 - e. iniziative interdisciplinari.
2. Ciascuna attività è caratterizzata da un numero di crediti corrispondenti all'impegno di lavoro richiesto allo studente, assumendo che 1 credito corrisponda a 25 ore di attività dello studente. L'insieme



delle suddette attività, integrate dall'impegno riservato allo studio ed alla preparazione individuale, comporta l'acquisizione di almeno 60 (sessanta) crediti formativi universitari in un anno, corrispondenti ad almeno 1500 ore di impegno.

3. I corsi impartiti comportano di norma il superamento di prove di valutazione.
4. Le esperienze professionalizzanti e le attività di ricerca comportano la redazione di una dissertazione scritta, tesi di master, che deve essere valutata ai fini del conseguimento del titolo finale.
5. L'acquisizione dei crediti richiesti per l'ottenimento del titolo può eccezionalmente avvenire in modo discontinuo, a seguito di motivata richiesta in tal senso da parte dell'allievo, previa autorizzazione del Comitato di Indirizzo.

Art. 12 Crediti riconoscibili

1. Il Comitato di indirizzo può riconoscere i crediti acquisiti per la formazione accademica attività formative di perfezionamento o corsi di alta formazione, di cui sia prodotta idonea attestazione. Il riconoscimento può essere totale o parziale, in base alla congruità dell'attività svolta con il livello di conoscenze e professionalità che si conseguono con il Corso di Master.
2. Possono essere previsti, dai disciplinari o dalle convenzioni del singolo corso modalità di acquisizione dei crediti ulteriori.
3. Sono esclusi dal riconoscimento i crediti acquisiti per il conseguimento del titolo di studio che dà accesso al Corso di Master.

Art. 13 Rilascio del titolo

1. Il titolo di "Master" si consegue con il raggiungimento dei crediti richiesti, a seguito del superamento delle prove relative ai corsi specialistici ed all'approvazione delle eventuali dissertazioni scritte.
2. Nel caso in cui il candidato non abbia ottemperato ai requisiti richiesti, non avendo superato le verifiche previste o in caso di valutazione finale insufficiente, verranno attestati esclusivamente la frequenza ed i crediti eventualmente acquisiti.
3. Il titolo di "Master universitario di primo livello" o di "Master universitario di secondo livello" è rilasciato dal Rettore della Scuola.
4. Sulla base di apposite convenzioni, la Scuola può rilasciare il titolo multiplo o congiunto di Master universitario con altre istituzioni universitarie italiane o straniere.

Art. 14 Disciplinare del corso di Master

1. Tutti gli aspetti, non direttamente previsti dal presente regolamento o dall'eventuale convenzione, sono normati dal disciplinare del singolo corso di Master, in conformità alle disposizioni del presente regolamento.
2. Il Disciplinare del singolo corso è approvato dal Consiglio di Classe di afferenza, su proposta del Responsabile del corso, sentito il Comitato di indirizzo, e disciplina, tra l'altro:
 - a. i requisiti per l'ammissione e le modalità di accesso al singolo corso;
 - b. i diritti e i doveri degli allievi;
 - c. il piano di studi del corso con l'indicazione delle attività formative previste;
 - d. il numero dei crediti attribuito a ciascuna attività formativa ed alla prova finale;
 - e. le modalità di riconoscimento dei crediti in ingresso o in itinere;
 - f. le modalità e i tempi di svolgimento delle verifiche periodiche di apprendimento e della prova finale;
 - g. i criteri di assegnazione delle borse di studio e delle facilitazioni;
 - h. l'organizzazione di base dei corsi e degli stage;



- i. le condizioni per il conseguimento del titolo.

TITOLO III

Altre attività formative

Art. 15 Attivazioni altri corsi

1. La Scuola, a norma dell'art. 45 dello Statuto, può istituire altri corsi di alta formazione e di formazione permanente, corsi brevi e seminari anche in collaborazione con altre istituzioni universitarie italiane o straniere.
2. La Scuola IUSS può istituire corsi di alta formazione e di formazione permanente e ricorrente per insegnanti delle scuole secondarie o altre professioni, anche in collaborazione con istituzioni universitarie italiane e non italiane e/o altri soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche convenzioni.
3. La proposta di istituzione, corredata dall'eventuale convenzione di cui al comma precedente, è presentata dal Consiglio di Classe di afferenza al Senato Accademico che valuta e delibera l'attivazione sentito il Consiglio di amministrazione federato per quanto di sua competenza.

Art. 16 Corsi formativi integrativi

1. La Scuola può attivare corsi formativi integrativi per gli studenti iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico delle Università italiane e straniere.
2. I corsi formativi integrativi arricchiscono e ampliano il percorso formativo seguito dagli Allievi presso l'Università di appartenenza.
3. Le modalità di accesso e di ammissione, i contenuti del singolo percorso, le modalità di rilascio degli attestati di partecipazione o di frequenza sono disciplinate in apposite linee guida allegate alla convenzione istitutiva.

Art. 17 Seasonal School

1. La Scuola può attivare percorsi formativi di eccellenza a carattere fortemente interdisciplinare focalizzati sulle tematiche di ricerca e destinati a studenti universitari iscritti ai corsi di Laurea triennale, di Laurea Magistrale e ai corsi PhD che abbiano le medesime caratteristiche di profitto degli studenti della Scuola.
2. Le Seasonal School si svolgono preferibilmente in lingua inglese e possono avere carattere residenziale oppure svolgersi con modalità di didattica a distanza.
3. Al termine del percorso, successivamente al superamento di una prova finale, è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione con il riconoscimento dei CFU indicati nei singoli bandi.
4. Le modalità di accesso e di ammissione sono disciplinate dai singoli bandi.

Art. 18 Corsi di alta formazione e formazione permanente

1. In attuazione dell'articolo 45 dello Statuto, la Scuola può istituire, ai sensi della normativa vigente, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale, diversi dai master universitari di cui al precedente Titolo, alla conclusione dei quali possono essere rilasciati attestati di frequenza e, ove previsto, crediti universitari.
2. I Corsi di cui al comma precedente sono finalizzati a fornire una specializzazione approfondita in settori specifici di particolare interesse per il mercato del lavoro qualificato.



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

3. Le modalità di accesso e di ammissione sono disciplinate in apposite linee guida emanate dalla Scuola in occasione dell'istituzione del corso.

TITOLO IV Disposizioni conclusive

Art. 19 Entrata in vigore e rinvio

1. Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore, abroga e sostituisce il Regolamento emanato con Decreto n. 93 del 30 ottobre 2013.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.